



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMBER e LENNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2010

Istituzione di zone franche nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento di forte crisi economica internazionale le criticità di particolari aree del nostro territorio si evidenziano in tutta la loro gravità. Specificamente, si tratta di quelle zone di frontiera che, per la loro peculiare collocazione geografica a ridosso dei confini nazionali, soffrono notevoli disagi a livello socio-economico.

La situazione economica di tali aree è stata resa ancora più critica dall'avvento della moneta unica europea e dalla caduta delle frontiere a seguito dell'allargamento verso est dell'area Schengen, che ha generato ulteriori problematiche sia di carattere occupazionale sia commerciale alla popolazione residente in questi territori di confine, in quanto ha accresciuto la concorrenza tra Stati con un trattamento fiscale più favorevole per molti beni e servizi attuato oltre la linea di frontiera.

Le zone di frontiera che questo disegno di legge intende prendere in considerazione riguardano i principali valichi collocati lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, quindi Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio, nonché la zona di frontiera italo-austriaca del Brennero, nella provincia autonoma di Bolzano.

Le zone di frontiera qui citate hanno rappresentato per anni lo snodo dei traffici via terra verso il Nord e verso l'Est Europa, con evidenti benefici di natura economica ed occupazionale per le popolazioni residenti.

Successivamente, l'allargamento progressivo dell'Unione europea e l'adozione della

moneta unica hanno provocato la perdita di tutta una serie di opportunità commerciali e di servizi con evidenti ricadute negative sull'economia del territorio.

L'obiettivo di questo disegno di legge è quindi l'istituzione di «zone franche» nei territori del Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano con il fine di risollevarne un'economia già fortemente provata dalla fase di crisi economica generale e dai cambiamenti avvenuti con l'abbattimento delle frontiere in seguito all'ampliamento dell'area Schengen nonché di promuovere il rilancio socio-economico di tali territori, impedendo l'emigrazione dei residenti e incentivando i consumi da parte di persone e di imprese attratte dalla minore tassazione su beni e su servizi.

Nell'ambito dell'Unione europea esistono già numerose zone franche che, grazie ai benefici fiscali presenti, rappresentano un'ottima opportunità di sviluppo per i territori in cui sono istituite e per le popolazioni interessate, e parallelamente consentono anche un aumento delle entrate fiscali per i rispettivi Stati.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli: l'articolo 1 istituisce la zona franca nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio, Brennero, l'articolo 2 prevede la costituzione di una società di gestione della zona franca e l'articolo 3 ne definisce i compiti. L'articolo 4 disciplina le disposizioni agevolative per le imprese che operano nella zona franca, l'articolo 5 definisce il regime di esenzione e, infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle zone franche di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Brennero)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e di promuovere lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi, i territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Brennero, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, sono costituiti in zone franche.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche di cui al comma 1 viene definita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

(Società di gestione)

1. L'attuazione e la gestione di ogni zona franca istituita ai sensi dell'articolo 1 sono affidate a una società mista a capitale pubblico e privato, promossa dallo Stato nonché, per il comune di Brennero, dalla provincia autonoma di Bolzano e, per i comuni di Trieste, Gorizia, Cividale e Tarvisio, dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e alle altre autorità competenti.

2. Alle società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.

Art. 3.

(Compiti delle società di gestione)

1. Alle società di gestione di cui all'articolo 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare ed eventualmente accogliere le domande di insediamento nella zona franca da parte di imprese e di società, previa verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

b) fornire assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

c) costituire società miste o partecipare a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

d) stipulare convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazione di servizi finalizzati;

e) svolgere attività di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, sull'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verificare l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 4.

(Disposizioni agevolative per le imprese)

1. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche istituite ai sensi dell'articolo 1, accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle

aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.

2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nelle zone franche è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.

4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.

5. Nei limiti perimetrali delle zone franche possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 5.

(Regime di esenzione)

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca per quanto concerne:

a) i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agricoli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi taxa o misura di effetto equivalente;

b) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive;

c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, sono emanate le norme regolamentari concernenti

l'entità e la durata del regime di esenzione di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo.

3. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nelle zone franche, per merci e per prodotti importati.

4. In deroga alla normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di cui al comma 3 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, di macchinari e di attrezzature, di fonti di energia e di lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

